

# Centro Studi Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 - Email [info@cafassofigli.it](mailto:info@cafassofigli.it)

Napoli, lì 21 luglio 2008

Circolare informativa n° 45/2008

**A tutte le Aziende Assiste  
Loro sedi**

*“Approfondimento”*

## **ISTRUZIONI OPERATIVE SULLA DETASSAZIONE DI STRAORDINARI E PREMI**

Facendo seguito alla n.s. circolare n. 42 dell' 8 luglio 2008 “*Detassazione di straordinari e premi di produttività*”, abbiamo ritenuto opportuno e necessario fornire ulteriori e dettagliati approfondimenti sulla materia, emersi in ragione di una specifica circolare congiunta tra Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro.

### **SOGGETTI BENEFICIARI**

Con il D.L. n. 93 del 27 maggio 2008, concernente “*Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie*”, il Governo ha introdotto misure di carattere finanziario mirate al sostegno della domanda e all'incremento della produttività.

In particolar modo, nella sezione dedicata alle “*Misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro*”, il decreto prevede che, a partire dal secondo semestre, sia applicata una tassazione agevolata:

- allo straordinario dei dipendenti del settore privato;
- alle remunerazioni legate all'incremento di produttività del lavoro nel medesimo settore.

**Le nuove misure fiscali, interessano esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato, i quali abbiano percepito nel 2007 redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore a 30.000 € lordi.**

Sono esclusi i titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto.

Per quanto riguarda la soglia reddituale, va considerato il reddito di lavoro dipendente, relativo al 2007 soggetto a tassazione ordinaria, mentre sono esclusi i redditi di lavoro dipendente percepiti nel 2007 soggetti a tassazione separata.

Per godere del regime agevolato, i lavoratori non devono aver conseguito nel 2007 un reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 € lordi.

La verifica di tale limite riguarda i soli redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49 del Tuir, compresi le pensioni e gli assegni ad esse equiparate.

## **SOGGETTI ESCLUSI**

Sono esclusi da tale manovra, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, più precisamente, *“i dipendenti che prestano servizio in tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le Istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo n.300/1999”*.

## **SOMME OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE**

Il D.L. n. 93 del 27 maggio 2008, - relativamente al periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008 - ha introdotto un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale, pari al 10%, dei compensi erogati, entro un tetto massimo di 3.000 €lordi.

L’aliquota del 10% si applica sulle somme erogate a livello aziendale:

- per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2008;
- per prestazioni di lavoro supplementare, nonché prestazioni rese in funzione di clausole elastiche effettuate nel periodo 1° luglio – 31 dicembre 2008, e con riferimento a contratti stipulati prima del 29 maggio 2008;
- in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico e finanziario dell’impresa.

Sulla base di quanto sopra esposto, è opportuno fare le seguenti precisazioni e chiarimenti:

- **per lavoro straordinario** si intende sia quello effettuato oltre le 40 ore settimanali che, quello settimanale fissato dall’autonomia privata e valido solo ai fini contrattuali.  
Il regime di tassazione agevolato si applica qualora i contratti collettivi prevedono che una retribuzione abbia carattere straordinario e quando determinati emolumenti siano corrisposti in riferimento a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, come avviene per gli straordinari forfetizzati.  
Il regime di tassazione agevolato si applica anche allo straordinario forfetizzato reso oltre l’orario normale di lavoro.  
Rientrano nel regime di tassazione agevolata eventuali compensi, premi o gettoni corrisposti in relazione a prestazioni straordinarie effettuate nei giorni di riposo e festivi;
- con riferimento a **prestazioni di lavoro a tempo parziale, di lavoro supplementare e alle prestazioni rese in funzione di clausole elastiche:** in entrambi i casi è fatta richiesta al lavoratore di svolgere una prestazione lavorativa eccedente l’orario concordato.  
Al fine di evitare comportamenti fraudolenti, il beneficio spetta unicamente ai lavoratori il cui contratto sia stato stipulato prima del 29 maggio u.s.;
- **l’incremento della produttività e dell’efficienza organizzativa** comprende una serie di voci individuate sia dalla contrattazione collettiva che dalla pattuizione individuale (premi di rendimento, maggiorazioni retributive, sistemi di banca ore); sono esclusi gli importi stabilmente riconosciuti in misura fissa che sono entrati stabilmente nel patrimonio del lavoratore (**superminimo individuale**).

Sono esclusi dalla tassazione agevolata, lo straordinario e il lavoro supplementare effettuato a giugno 2008 e pagato a luglio 2008, così come quello effettuato a dicembre 2008 e pagato dopo il 12 gennaio 2009.

Rientrano nella tassazione agevolata, lo straordinario e il lavoro supplementare effettuato a dicembre 2008 e retribuito entro il 12 gennaio 2009.

Per quanto riguarda i premi di produttività, è rilevante il momento di erogazione delle somme, che deve collocarsi tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008 (ovvero 12 gennaio 2009), anche se si tratta di somme relative ad attività prestate in periodi precedenti.

## **IMPOSTA SOSTITUTIVA**

L'imposta sostitutiva, come già detto in precedenza, è applicata entro il limite di importo non superiore a 3.000 € erogati nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008.

Tale limite è al lordo della ritenuta fiscale del 10%.

La norma in questione, fa riferimento alle "somme erogate".

In relazione a ciò, vanno fatte le seguenti precisazioni:

- la prima riguarda *le modalità* – in denaro ovvero in natura – con le quali si effettuano le erogazioni; vanno esclusi dall'agevolazione, i compensi in natura erogati a titolo di corrispettivo del lavoro straordinario o supplementare, ovvero in relazione ad incrementi di produttività;
- la seconda riguarda *l'arco temporale cui riferire le erogazioni*, sulla base del principio di cassa previsto dall'art. 51 del Tuir, l'imposta sostitutiva si applica alle somme percepite nel periodo dal primo luglio fino al termine del periodo d'imposta 2008. Si considerano percepite nel periodo d'imposta le somme corrisposte fino al 12 gennaio dell'anno successivo.

Le somme che superano il tetto di 3.000 € lordi, concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente e sono assoggettati a tassazione ordinaria.

## **APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA E ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA**

In base a quanto stabilito dal decreto, l'imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d'imposta.

Se il sostituto d'imposta è lo stesso che abbia rilasciato il CUD per il 2007, allora sarà egli stesso ad applicare la tassazione in via automatica.

Se il sostituto d'imposta non è lo stesso che abbia rilasciato il CUD 2007, è necessario che il lavoratore comunichi in forma scritta l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2007, in virtù del fatto che, il sostituto non è in grado di conoscere se nel 2007 il lavoratore abbia percepito un reddito di lavoro dipendente superiore o meno a 30.000 €

Stessa comunicazione va fatta dal lavoratore che nel 2007 non abbia percepito alcun reddito di lavoro dipendente.

In ogni caso, il dipendente è tenuto a comunicare al sostituto d'imposta l'insussistenza del diritto ad avvalersi del regime sostitutivo, nelle seguenti ipotesi:

- nel corso del 2007, abbia intrattenuto un altro rapporto di lavoro dipendente, superando il limite di 30.000 € di reddito da lavoro dipendente;
- nel corso del 2008, abbia intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente percependo somme già assoggettate a imposta sostitutiva, fino a concorrenza del limite.

Nell'ipotesi in cui, il sostituto sia direttamente tenuto all'applicazione dell'imposta sostitutiva, la norma prevede che, **il lavoratore possa rinunciare al regime sostitutivo facendo richiesta per iscritto al datore di lavoro.**

In tal caso, l'intero ammontare concorre alla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione ordinaria.

Qualora sussistano i presupposti, e in assenza di rinuncia espressa da parte del dipendente, **il sostituto d'imposta procede all'applicazione dell'imposta sostitutiva.**

Nel momento in cui, il sostituto d'imposta verifica che la tassazione sostitutiva è meno favorevole per il dipendente, applicherà la tassazione ordinaria portandone a conoscenza il dipendente.

Il sostituto d'imposta deve indicare separatamente nel CUD:

- la parte di reddito soggetta ad imposta sostitutiva;
- la parte di reddito, teoricamente assoggettabile ad imposizione sostitutiva, per la quale l'agevolazione non è stata applicata in relazione alla rinuncia espressa dal contribuente.

Per quel che riguarda l'accertamento, la riscossione, le sanzioni ed il contenzioso relativi all'imposta sostitutiva, si applicano le disposizioni ordinarie previste in materia di imposte dirette.

Cordiali saluti.

*Centro Studi Cafasso*